217 P/09 RTL



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE EX ARTT: 309-310 C.P.P.

Il Tribunale

CORTE DI APPELLO - BARI Ufficio U.N.E.P. 2.6. NOV. 2009

Prot.

Composto da:

dott. Silvana Gi

Grasso

presidente

dott. Angelina Bandiera

giudice

dott. Antonino Laganà

giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Pronunciando in sede di giudizio di rinvio dal Supremo Collegio sull'appello del P.M. avverso le ordinanze emessa dal Gip di Reggio Calabria in data 14 e 15.5.2007 con cui veniva revocata la misura degli arresti domiciliari applicata dallo stesso Gip a



OSSERVA

Con sentenza in data 10.2.2009 la Corte rinviava per nuovo esame, previo annullamento dell'ordinanza del TDL che aveva accolto l'appello del P.M., il gravame proposto dall'Ufficio di Procura nei confronti del predetti indagati, affermando che, ai fini della revoca dell'ordinanza del GIP, "non era sufficiente

destinata a finire con la perdita di efficacia della misura penale", in quanto "si sarebbero dovuti ancora valutare gli effetti su una possibile recidiva del trasferimento del ricorrente e nelle funzioni e nella sede", rilevando che altrettanto andava detto per il , rispetto al quale non veniva spiegato "perché, una volta in congedo, potrebbe far pesare, in modo concussivo, la pregressa appartenenza al Corpo", evidenziando, infine, che detto rilievi avrebbero inciso anche sulla posizione deil' nei confronti del qual si sarebbe dovuto valutare l'effetto deterrente delle misure già applicate e del tempo decorso.

Rileva il Collegio, all'esito della nuova Camera di Consiglio, che l'appello va rigettato.

approfondito le questioni riproposte dalla Corte, esponendo i motivi che rendevano verosimile il permanere di esigenze cautelari alla luce delle modalità delle condotte poste in essere e della continuità dei rapporti che lasciava ritenere che, anche svolgendo incarichi diversi, il primo degli indagati, o dal di fuori del corpo della Guardia di Finanza, il secondo, potessero essere esercitate pressioni su ulteriori vittime finalizzate al conseguimento dei medesimi obiettivi. Analogamente il Tribunale aveva ritenuto per l' che aveva con la sua attività beneficiato della stabile collaborazione dei due pubblici ufficiali che implementavano il suo studio commercialistico,



subordinando alla scelta del nuovo consulente la consistenza e controlli d'istituto effettuati sulle dei possibilità di reiterazione commerciali. Le considerazione dall'ordinanza annullata risultavano, pertanto, connesse alla possibilità di operare anche dal di fuori dei circuiti diretti precedenti da parte dei due primi indagati, sfruttando le conoscenze acquisite e paventando capacità ancora attuali d'intervento ai danni di ulteriori imprenditori. Altri elementi di valutazione non è possibile coglierne dagli atti rispetto a quelli esaminati e censurati come insufficienti dalla Corte, conseguentemente non resta che il rigetto dell'appello proposto.

P.Q.M.

Pronunciando in sede di rinvio dal Supremo Collegio, rigetta l'appello.

Reggio Calabria 21.10.2009

TRIBUNALE LIBERTA Ve depositato oggi ind

Reggio Calabria, li

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

E COMPTICIONA TIL AND CAPA DE CAMPINE DE LA COMPTICIONA DEL COMPTICIONA DE LA COMPTICIONA DE LA COMPTICIONA DEL COMPTICIONA DE LA COMPTICIONA DEL COMPTICIONA DEL COMPTICIONA DE LA COMPTICIONA DEL COMPTICIONA

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

BARI,